Regione Umbria

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1997 ,n. 28

Disciplina delle attività agrituristiche

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 39 del 20/08/1997

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. Con la presente legge la Regione dell'Umbria, in armonia con gli articoli 6, 9, 10, 22 e 24 del proprio Statuto e nel rispetto dei principi fondamentali della legge 5 dicembre 1985, n. 730 , disciplina le attività agrituristiche al fine di:

- agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali;

- favorire il migliore utilizzo della manodopera rispetto alle necessità dell'azienda agricola;

- permettere l'integrazione dei redditi agricoli ed il miglioramento delle condizioni di vita degli operatori;[7] ;

- contribuire allo sviluppo ed al riequilibro tra le diverse realtà delle zone agricole del territorio, in particolare quello montano, ed alla salvaguardia del patrimonio naturale rurale ed edilizio;

- favorire la valorizzazione dei prodotti locali e tipici;

- favorire lo sviluppo del turismo all'aria aperta specie quello sociale e giovanile, la tutela delle tradizioni, nonchè la promozione di iniziative per un migliore rapporto tra il mondo agricolo e quello urbano, quale strumento di interscambio di conoscenze, di cultura e di tradizioni;

- favorire la creazione ed il consolidamento di imprese agricole economicamente valide ed organizzativamente più flessibili in funzione delle esigenze del mercato.

Art. 2
Attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono quelle individuate dall' art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 .

2. Nello svolgimento dell'attività agrituristica deve essere impiegato personale operante nell'ambito dell'impresa agricola. Sono applicabili altresì le norme di cui all' art. 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 .

3. Possono esercitare attività agrituristiche le aziende agricole in possesso dei requisiti di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

4. Rientrano tra le attività agrituristiche:

a) dare alloggio ed ospitalità nelle strutture di cui al successivo articolo 3 ;

b) dare ospitalità in aree attrezzate all'aperto purchè provviste di servizi essenziali;

c) preparare e somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a contenuto alcolico e superalcolico, costituiti per almeno i 2/3, anche in termini di prezzo applicato al fruitore, da prodotti aziendali e da prodotti locali o regionali. I prodotti aziendali, ancorchè lavorati e trasformati esternamente anche presso strutture cooperative cui l'operatore agrituristico aderisce, devono essere prevalenti rispetto a quelli locali e regionali. Sono altresì consentiti la degustazione e l'assaggio di prodotti aziendali e della gastronomia locale e regionale;

d) la vendita diretta di prodotti alimentari dell'azienda ricavati anche attraverso lavorazione esterna e di prodotti artigianali tipici di manifattura propria;

e) l'allevamento di cavalli a scopo di agriturismo equestre e di altre specie zootecniche, ittiche o faunistiche anche per attività sportive e ricreative svolte in azienda;

f) l'organizzazione di attività ricreative, culturali, didattiche, di tutela dell'ambiente e sportive in particolare quelle collegate agli usi e alle tradizioni locali, utilizzando le strutture presenti in azienda ed in relazione alle attività svolte.

5. L'attività agrituristica in forma associata e tramite i " centri servizi" si realizza mediante l'utilizzo di strutture o di spazi messi a disposizione dalle aziende agrituristiche associate o da soggetti pubblici.

6. Lo svolgimento delle attività agrituristiche non costituisce distrazione o variazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati che, comunque, restano o sono da considerare ad uso rurale e strumentale al fondo, ai sensi del comma 156 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .

7. Dall'entrata in vigore della presente legge non possono essere autorizzate[12] altre tipologie di turismo di tipo ricettivo con riferimento allo stesso edificio o ad edifici diversi ricadenti nella stessa azienda agrituristica.

Art. 3

Strutture e requisiti igienico-sanitari

1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo. Possono, altresì , essere utilizzati:

a) gli edifici o parti di essi non più necessari alla conduzione dell'azienda; [14]

b) gli annessi in muratura, non più necessari per la conduzione dell'azienda, purchè destinati ad integrazione o completamento dell'attività svolta negli edifici o nei locali come sopra individuati.

2. Ove il fondo ne sia sprovvisto, sono utilizzabili gli edifici adibiti ad abitazione dell'imprenditore agricolo, purchè ubicati nelle zone di prevalente interesse agrituristico di cui all' art. 5 ed i terreni ricadano nello stesso comune o comune limitrofo e l'edificio sia strettamente connesso con l'attività agricola svolta.

3. Le strutture di cui ai precedenti commi possono essere utilizzate se esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della presente legge. E' fatto salvo l'utilizzo di "centri servizi" realizzati in conformità delle norme urbanistiche in vigore per le necessità delle aziende agrituristiche associate.

4. Gli interventi consentiti sugli edifici da utilizzarsi ai fini agrituristici sono quelli di ristrutturazione, di restauro e risanamento conservativo previsti dalle norme urbanistiche in vigore. Nella realizzazione di detti interventi vanno rispettate le caratteristiche architettoniche e strutturali degli edifici e utilizzati materiali analoghi che mantengano l'aspetto tipico delle costruzioni rurali umbre.

5. Gli alloggi e i locali destinati all'uso agrituristico devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione, tenuto conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici interessati.

6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 , possono essere ammesse deroghe ai regolamenti edilizi in funzione delle caratteristiche strutturali e della tipologia rurale dell'edificio, con particolare riferimento ai limiti di altezza ed ai rapporti di illuminazione previsti dal regolamento comunale per i locali di civile abitazione.

7. Le camere devono avere sufficiente aerazione ed illuminazione e le pareti essere tinteggiate periodicamente in modo adeguato.

8. Nell'ambito degli alloggi agrituristici sono assicurati i seguenti servizi:

a) cambio o fornitura della biancheria almeno due volte la settimana e comunque all'arrivo di nuovi ospiti;

b) pulizia delle camere, almeno due volte la settimana o, se lasciata alla cura del cliente, la messa a disposizione dell'attrezzatura necessaria;

c) un locale bagno completo ogni quattro posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo;

d) una linea telefonica con apparecchio di uso comune;

e) una cassetta medica con materiale di pronto soccorso; nel caso di ospitalità in appartamenti dovrà essere fornita una cassetta medica di pronto soccorso per ognuno di essi.

9. Ai fini del superamento e della eliminazione delle barriere architettoniche si applicano i seguenti criteri:

a) fino a dieci posti letto è fatto esclusivo obbligo, per le nuove costruzioni di rendere accessibili i servizi essenziali a tutti i cittadini non normodotati; [18]

b) oltre i dieci posti letto si applicano i principi ed i criteri previsti dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13 , dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 . [20]

10. La capacità ricettiva massima dell'azienda agricola e dei "centri servizi" è di trenta posti letto, sia che l'attività si svolga su uno o più fabbricati.

11. I punti ristoro devono prevedere non più di due posti a sedere per ogni posto letto autorizzato [22] e deve essere assicurata una superficie minima di mq. 1,5 per ogni posto a sedere , salvo che per le aree individuate nel programma regionale di cui al successivo art. 17 dove è consentita la sola somministrazione dei pasti. Il suddetto limite può essere altresì superato per le scolaresche e per i gruppi di studio in visita all'azienda.[23] .

12. I centri servizi e le aziende associate possono usufruire dei posti a sedere per la somministrazione dei pasti non utilizzati dalle singole aziende associate.

13. Le piscine, di superficie inferiore a mq. 150 e con profondità massima dell'acqua non superiore a cm. 140, presenti nell'azienda agrituristica, a disposizione esclusivamente degli alloggiati, sono considerate ad uso privato [26]